

- Variazioni rispetto a precedente regolamento -

3. Cannoncini antistorno (~~e apparecchi simili~~ **ed altri dissuasori per volatili**)

L'uso dei dissuasori sonori nel territorio comunale è consentito nelle sole aree esterne all'ambito del "Perimetro di territorio urbanizzato" (come definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti). I criteri da rispettare sono:

- a) Periodo: ~~dal 15 aprile al 15 settembre~~ **15 Maggio al 15 Ottobre** di ogni anno;
- b) Fascia oraria: dalle 7.00 alle 20,30 nei giorni feriali e festivi;
- c) Cadenza degli spari: maggiore a ~~3~~ **8** minuti;
- d) Ubicazione del dispositivo: distanza non inferiore a 200mt dalle abitazioni e non inferiore a ~~100mt da altri recettori sensibili~~ **250mt dai recettori sensibili dal punto di vista acustico (edifici sanitari come ospedali, case di cura, ecc. e edifici scolastici, come da definizione della DGR 1197/2020)** con la bocca di sparo orientata verso l'alto e comunque non orientata verso le abitazioni e/o recettori sensibili presenti in zona;
- e) gli apparecchi utilizzati dovranno essere omologati e conformi alle disposizioni normative vigenti, affinché l'intensità sonora emessa non superi la normale tollerabilità legislativamente prevista;
- f) **In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 8 minuti.**

All'interno del "Perimetro di territorio urbanizzato" è fatto assoluto divieto all'utilizzo di tali dispositivi.